



# COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 91

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Presa d'atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti P.A.T. in merito all'articolo 6 dell'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, riguardante le procedure di progressione orizzontale.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **quattordici** del mese di **novembre**, alle ore 19.10, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Vicesindaco
3. Minati Marianna - Assessore
4. Trentin Sergio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Reggente Signora Comite dott.ssa Maria.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Presa d'atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti P.A.T. in merito all'articolo 6 dell'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, riguardante le procedure di progressione orizzontale.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 16 del 01.03.2023, si era preso atto che in data 13.02.2023, l'Agazia per la rappresentanza sindacale (APRaN), integrata da un rappresentante del Consorzio dei Comuni Trentini e da un rappresentante dell'UPIPA e le Organizzazioni sindacali rappresentative avevano sottoscritto in via definitiva l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale;

CONSIDERATO che, l'articolo 6 dell'accordo aveva previsto la procedura per le progressioni orizzontali per il personale che abbia maturato i requisiti previsti alle date indicate, ma che l'APRaN, con nota a verbale allegata all'accordo in oggetto, ha subordinato l'efficacia della propria sottoscrizione, all'eventuale parere favorevole del collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento;

VISTO che, con nota protocollo comunale n. 3738 allegata alla presente deliberazione, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere favorevole in merito all'applicazione l'articolo 6 dell'accordo del 13.02.2023 che prevedeva la procedura per le progressioni orizzontali per il personale che abbia maturato i requisiti previsti alle date indicate;

RITENUTO di provvedere all'adozione della deliberazione di presa d'atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento in merito all'applicazione l'articolo 6 dell'accordo del 13.02.2023 che prevedeva la procedura per le progressioni orizzontali per il personale che abbia maturato i requisiti previsti alle date indicate;

VISTO il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 03 di data 08.02.2023, con la quale si approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

VISTO l'atto programmatico di indirizzo (PEG) dell'esercizio 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 dd. 08.02.2023;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 di data 26 febbraio 2018.

VISTO il R.O.G. del Personale Dipendente;

VISTO lo Statuto comunale;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto che, il Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere favorevole in merito all'applicazione l'articolo 6 dell'accordo del 13.02.2023 che prevedeva la procedura per le progressioni orizzontali per il personale che abbia maturato i requisiti previsti alle date indicate, come comunicato con nota del Consorzio dei Comuni Trentini di data 03.11.2023 protocollo comunale n. 3738;
2. di demandare la liquidazione degli emolumenti arretrati spettanti ai singoli dipendenti che abbiamo maturato i requisiti previsti dall'accordo in oggetto e l'approvazione dei nuovi prospetti di inquadramento, ad un successivo provvedimento del Segretario Comunale;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;
4. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di distinta ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di dare attuazione al contratto collettivo entro i termini di legge.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
F.to Comite dott.ssa Maria

---

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.telvedisopra.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 16/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
F.to Comite dott.ssa Maria

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve di Sopra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
Comite dott.ssa Maria



Trento, 3 novembre 2023  
NL/ed

Ai Sindaci dei Comuni trentini  
Ai Presidenti di Comunità  
Ai Presidenti dei BIM

interoperabilità PITRE/PEC

E, p.c.

Spett.le  
APRAN  
Agenzia provinciale per la rappresentanza  
negoziale  
Provincia Autonoma di Trento

Egregio signor  
Luca Comper  
Dirigente Generale  
Dipartimento organizzazione, personale e  
affari generali  
Provincia Autonoma di Trento

Egregio Signor  
dott. Giovanni Gardelli  
Dirigente Generale  
Unità di missione strategica coordinamento  
enti locali, politiche territoriali e della montagna  
Provincia autonoma di Trento

Alle organizzazioni sindacali:  
CGIL – Funzione pubblica  
CISL – Funzione Pubblica  
UIL – Enti Locali  
FENALT  
Unione trentina segretari comunali e  
comprensoriali (UTSCC)  
DIR.P.A.T.

interoperabilità PITRE/PEC

**OGGETTO: Accordo per la corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale sottoscritto in data 13/02/2023 – parere favorevole da parte del Collegio dei revisori dei conti P.A.T. con riferimento all'art. 6 (progressioni orizzontali)**

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto. Ricordiamo che il Servizio Personale del Consorzio è a vostra disposizione per ogni chiarimento o informazione.  
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
dott. Marco Riccadonna

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena



Con comunicazione di data 16/02/2023 prot. 2051 (in allegato), il Consorzio dava conto della sottoscrizione definitiva dell'accordo in materia di arretrati per gli anni 2020 e 2021 e di progressioni orizzontali (in allegato), precisando che l'art. 6 di detto accordo, in materia di progressioni orizzontali, non doveva essere ratificato in quanto su di esso era ancora pendente la procedura di verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento.

Con comunicazione di data 23/10/2023 (in allegato), l'A.Pr.A.N. ci ha informati che il Collegio dei revisori dei conti ha dato parere favorevole all'art. 6, vista anche l'approvazione dell'art. 11 co. 20 della L.P. 9/2023, non impugnata nei termini di legge.

Pertanto, le Giunte degli Enti locali sono chiamate a adottare una delibera con la quale, ad integrazione della precedente delibera di presa d'atto dell'accordo di data 13/02/2023 adottata ai sensi dell'art. 176 co. 1 C.E.L., dovranno prendere atto dell'intervenuto parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e della "validità, efficacia e applicabilità" dell'art. 6 di detto accordo.

Si ricorda che l'art. 6 dell'accordo in oggetto prevede le seguenti ipotesi di progressioni orizzontali:

1. Per la sola ipotesi di progressione orizzontale con passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva:
  - o a decorrere dal 01/01/2019 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2018;
  - o a decorrere dal 01/01/2020 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2019;
  - o a decorrere dal 01/01/2021 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2020;
  - o a decorrere dal 01/01/2022 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2021;
  - o a decorrere dal 01/01/2023 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2022.
2. Per tutte le altre progressioni orizzontali:
  - o a decorrere dal 01/01/2022 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2021;
  - o a decorrere dal 01/01/2023 per chi ha maturato i requisiti prescritti al 31/12/2022.

\*\*\*

Nell'occasione, ricordiamo brevemente di seguito i requisiti previsti dalle norme contrattuali per poter accedere alle procedure di progressione orizzontale.

1. **Il dipendente deve essere collocato senza soluzione di continuità nella posizione retributiva precedente per almeno 5 anni, precisando che:**
  - a. vengono considerati solo i periodi di servizio a tempo indeterminato;
  - b. nel caso di stabilizzazione di dipendente a tempo determinato ai sensi della L.P. 15/2018 o della L.P. 18/2017, il periodo di servizio a tempo determinato ulteriore rispetto ai 36 mesi richiesti ai fini della stabilizzazione viene considerato come periodo valido ai fini della progressione.





*Esempio 1: un dipendente presta servizio a tempo determinato dal 01/01/2013 al 31/12/2016 e viene poi stabilizzato ai sensi della L.P. 15/2018 con decorrenza dal 01/01/2017 facendo valere 4 anni di servizio a tempo determinato, dei quali 36 mesi utilizzati ai fini della stabilizzazione e 12 mesi ulteriori non utilizzati. Al 31/12/2020 avrà maturato 4 anni di servizio a tempo indeterminato nella prima posizione retributiva, ai quali vanno sommati i 12 mesi di servizio a tempo determinato ulteriori rispetto ai 36 utilizzati per la stabilizzazione; pertanto, al 31/12/2020 avrà maturato un totale di 5 anni di servizio utili e pertanto gli verrà attribuita la seconda posizione retributiva a decorrere dal 01/01/2021.*

- c. Vengono considerati solo i periodi di servizio senza soluzione di continuità.

*Esempio 2: un lavoratore è stato assunto in data 01/01/2016 ed ha lavorato in via continuativa per lo stesso ente locale; in data 31/12/2020 ha maturato 5 anni continuativi di servizio ed ha diritto al passaggio alla successiva posizione retributiva dal 01/01/2021.*

*Esempio 3: un lavoratore è stato assunto in data 01/01/2010 presso un ente locale e rassegna le dimissioni con decorrenza dal 31/12/2014. Dopo un periodo di lavoro presso un'impresa privata, viene nuovamente assunto da un ente locale in data 01/01/2018. Il periodo di lavoro dal 2010 al 2014 non viene considerato ai fini della progressione orizzontale e il lavoratore maturerà i requisiti per il passaggio alla successiva posizione retributiva in data 31/12/2022.*

- d. I periodi di servizio a tempo parziale non vengono riproporzionati e sono valutati per intero.
- e. Vengono considerati sia i periodi di servizio presso l'ente di attuale inquadramento, sia i periodi di servizio a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e categorie degli Enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo di data 25 settembre 2003 o presso altri enti dai quali il personale è transitato per processi di mobilità o a seguito del trasferimento di competenze. Per i soli dipendenti comunali, sono considerati anche i periodi di servizio a tempo indeterminato presso società di gestione di servizi pubblici.

*Esempio 4: un lavoratore è stato assunto in data 01/01/2016 a tempo indeterminato presso un comune, ed è cessato il 31/12/2019 per dimissioni; è stato assunto da un altro comune per concorso con decorrenza 01/01/2020, senza soluzione di continuità rispetto al primo periodo. In questo caso matura il requisito dei 5 anni al 31/12/2020;*

*Esempio 5: un lavoratore è stato assunto in data 01/01/2016 presso un comune, ed è cessato il 31/12/2019 per dimissioni; è stato assunto da un altro comune per concorso con decorrenza 02/01/2020, con un'interruzione rispetto al primo periodo. In questo caso matura il requisito dei 5 anni al 01/01/2025, ed avrà diritto alla progressione con decorrenza 01/01/2026*

*Esempio 6: un lavoratore si trova in seconda posizione retributiva alla data del 31/01/2019, quando cessa per dimissioni. Viene assunto per concorso da un altro ente al 01/02/2019, senza soluzione di continuità, in prima posizione retributiva. Poiché gli anni di servizio a tempo indeterminato presso il primo ente*



*sono utili, e non c'è interruzione tra un servizio e l'altro, potrà acquisire la seconda posizione retributiva dal 01/01/2020*

*Esempio 7: un lavoratore ha lavorato presso un comune della provincia di Verona dal 01/01/2011 al 31/12/2017; viene poi assunto per concorso da un comune della provincia di Trento a decorrere dal 01/01/2018; il periodo 2011-2017 NON è utile ai fini del passaggio alla successiva posizione.*

*Esempio 8: un lavoratore ha lavorato presso un comune della provincia di Verona dal 01/01/2011 al 31/12/2017; transita poi per mobilità presso un comune della provincia di Trento a decorrere dal 01/01/2018; in questo caso il periodo 2011-2017 è utile ai fini del passaggio alla successiva posizione.*

- f. Vengono computati esclusivamente i periodi utili ai fini giuridici ed economici. Sono considerati periodi utili ai fini giuridici ed economici i periodi di servizio effettivo, incluse ferie e riposi, nonché tutti i periodi di assenza dal servizio per i quali è prevista la retribuzione piena o parziale, per i quali è previsto il versamento di contributi previdenziali e comunque tutti i periodi espressamente indicati come utili da disposizioni di legge.
- In via esemplificativa: malattia, infortunio, congedo straordinario, maternità e paternità obbligatoria o facoltativa, permessi e congedi ai sensi della L. 104/90, permessi retribuiti ai sensi degli artt. 49 e 50 CCPL, aspettative e permessi per cariche elettive, aspettative e distacchi per cariche sindacali.*
- Al contrario, non sono considerati utili tutti i periodi di assenza per i quali non è prevista retribuzione neanche parziale o per i quali non è previsto il versamento di contributi.
- In via esemplificativa: ipotesi di aspettativa non retribuita previste dall'art. 52 CCPL, permessi non retribuiti ai sensi dell'art. 55 CCPL, periodi di assenza ingiustificata dal servizio, periodi di assenza per violazione delle prescrizioni previste per l'emergenza COVID-19.*
- Nel caso in cui un dipendente abbia periodi non utili in carriera, si dovrà fare un calcolo a giorni per verificare se e quando il dipendente abbia maturato un totale di 1825 (365\*5) giorni di calendario utili.

2. Il dipendente non deve aver ricevuto sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o valutazioni negative, precisando che:
- a. per il solo caso di passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva, gli anni nei quali sono presenti sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o valutazioni negative non vengono considerati ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità e comportano un ritardo di un anno nella progressione orizzontale. In applicazione del principio generale di cui all'art. 7 L. 300/1970, le sanzioni disciplinari possono essere tenute in considerazione solo con riferimento agli ultimi due anni valutati, mentre le valutazioni negative sono rilevanti con riferimento a tutti gli anni da considerare per la maturazione del requisito di anzianità.



*Esempio 9: se un dipendente ha maturato i requisiti di servizio per il passaggio alla seconda posizione economica in data 30/09/2019, ma nel corso dell'anno 2018 ha ricevuto una valutazione negativa. L'anno 2018 non verrà considerato utile e il lavoratore maturerà i requisiti di servizio in data 30/09/2020.*

- b. Nel caso di passaggio a posizioni superiori alla seconda, la presenza di sanzioni disciplinari o di valutazioni negative nei due anni precedenti al passaggio di posizione economica ha come effetto l'esclusione del dipendente dalla procedura e non il mero stralcio degli anni interessati da sanzioni o valutazioni negative.

*Esempio 10: Un dipendente ha maturato 7 anni di servizio nella seconda posizione retributiva alla data del 31/12/2019 e nel corso dell'anno 2019 ha ricevuto la sanzione disciplinare della multa - non potrà accedere alla progressione orizzontale verso la terza posizione retributiva.*

D'altra parte, la presenza di sanzioni disciplinari anche superiori al richiamo scritto o di valutazioni negative negli anni precedenti rispetto agli ultimi due non ha alcun effetto sull'accesso del dipendente alla procedura di progressione orizzontale.

*Esempio 11: Un dipendente ha maturato 5 anni di servizio nella seconda posizione retributiva alla data del 31/12/2019 e nel corso dell'anno 2017 ha ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio - può accedere alla progressione orizzontale verso la terza posizione retributiva ed i 5 anni vengono valutati per intero.*

In queste ipotesi, le valutazioni negative degli anni precedenti verranno comunque tenute in considerazione in sede di procedura comparativa per la graduazione dell'accesso dei lavoratori alla progressione orizzontale.

3. L'attribuzione della posizione retributiva superiore avviene a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

*Esempio 12: Un dipendente è stato assunto il 01/01/2016 ed ha maturato 5 anni di servizio nella prima posizione retributiva alla data del 31/12/2020 - otterrà la posizione retributiva superiore a decorrere dal giorno 01/01/2021.*

*Esempio 13: Un dipendente è stato assunto il 02/01/2016 ed ha maturato 5 anni di servizio nella prima posizione retributiva alla data del 01/01/2021 - otterrà la posizione retributiva superiore a decorrere dal giorno 01/01/2022.*

Per quanto concerne le coperture finanziarie assicurate alle progressioni si segnala che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1772 del 7 ottobre 2022, ha approvato il riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dagli articoli 7 e 8 della L.P. 4 agosto 2022 n. 10. In particolare, le risorse destinate alle progressioni orizzontali in relazione al triennio 2019-2021 sono state quantificate in 5.400.000,00 euro a cui si sono aggiunti 1.074.000,00 euro per il finanziamento delle progressioni orizzontali dalla prima alla seconda posizione retributiva con decorrenze 1.1.2019-1.1.2020-1.1.2021. Il Comitato di settore del Consorzio, con verbale di data 19





dicembre 2022, ha valutato le risorse assegnate agli Enti locali sufficientemente capienti per coprire a livello di comparto tutte le progressioni ammesse dall'articolo 6 dell' "*ipotesi di accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale*".

Le risorse di cui si tratta sono successivamente state ripartite agli Enti locali con deliberazione della Giunta provinciale n. 2464 dd 22 dicembre 2022.

Nel ricordare che la disciplina in materia di progressioni è ad oggi contenuta nell' "*accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali*" dd 20 aprile 2007 e ss.mm. ed i. segnaliamo che il Servizio Stipendi del Consorzio è a Vostra disposizione per ogni chiarimento o informazione.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile del procedimento  
dott. Nicola Lorenzon

Allegati: n. 3





TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile**  
Via don G. Grazioli, 1 – Palazzo Verdi – 38122 Trento  
T +39 0461 496238  
F +39 0461 496307  
pec [apran@pec.provincia.tn.it](mailto:apran@pec.provincia.tn.it)  
[@apran@provincia.tn.it](mailto:@apran@provincia.tn.it)  
web [www.apran.provincia.tn.it](http://www.apran.provincia.tn.it)

Spettabili  
Dipartimento Organizzazione, personale e affari  
generali  
Servizio per il Personale  
Loro Sedi

Spettabili  
Consorzio dei Comuni Trentini  
Interoperabilità P.I.Tre

UPIPA  
[upipa@pec.tn.it](mailto:upipa@pec.tn.it)

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento  
Interoperabilità P.I.Tre

Trento, 23 ottobre 2023

Prot. n. 0027/2023/ 493543 11.13-2022- 6

**Oggetto:** Procedure di progressione orizzontale di cui all'art. 6 dell'accordo per il triennio economico 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

Si comunica che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia, nella seduta di data 30 agosto 2023, ha rilasciato attestazione positiva in merito all'art. 6 "Progressioni orizzontali" dell'accordo negoziale di data 13 febbraio 2023 e che l'art. 11, comma 20, della legge provinciale di assestamento di bilancio (la n. 9 del 2023) introduttivo del comma 1 bis all'art. 12 bis "Disposizioni straordinarie per le progressioni economiche" della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 non è stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
- avv. Alessandro Baracetti -

